



## **COMUNE DI CIGLIANO**

**Provincia di Vercelli**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 del 02/04/2016**

#### **OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici addì due del mese di aprile alle ore nove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. RIGAZIO ANNA - Sindaco	Si
2. FILIPPI BRUNA - Vice Sindaco	Si
3. CASTELLI GIANNI - Consigliere	Si
4. BOBBA ROBERTO - Consigliere	Si
5. GRIGOLO EMILIANO - Consigliere	No
6. AUTINO LIVIO - Consigliere	Si
7. CORGNATI GIOVANNI - Consigliere	No
8. CENA GIOVANNI ROCCO - Consigliere	Si
9. BERTOTTO STEFANO - Consigliere	Si
10. GERMANO LIVIO - Consigliere	No
11. BELTRAME DONATELLA - Consigliere	Si
12. CIVATI FERNANDA - Consigliere	Si
13. SAGGIO CLAUDIA - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Dabraio Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, RIGAZIO ANNA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 11 dell'ordine del giorno.

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016.**

L'Amministratore competente

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. il D.M. 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016, al 31/03/2016

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il predetto termine;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), così come riapprovato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, nonché l'art. 1, comma 14, L. 28.12.2015, n. 208

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del regolamento comunale della I.U.C., in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- le obbligazioni del possessore e del detentore hanno natura autonoma e nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- in base al comma di cui sopra, per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Detto dettame è stato confermato anche per l'anno 2015 e per il 2016, ai sensi dell'art.1 comma 679 della Legge 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015);
- in base ai commi 26 e 28, articolo 1, della legge 28.12.2015, n. 208, "...per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.", mentre "i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI, di cui al comma 677, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015".
- Il predetto blocco non si applica alle tariffe della tassa rifiuti (TARI);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 115 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

**Elenco servizi indivisibili e relativi costi ai fini della determinazione della copertura TASI**

**ANNO 2016**

	Servizio	Riferimento Bilancio	Previsioni 2016
1	Pubblica sicurezza e vigilanza	Missione 3	103.650,00

2	Cultura e tutela beni culturali	Missione 5	110.500,00
3	Manutenzione stradale e Pubblica illuminazione	Missione 10 programma 5	281.500,00
4	Gestione verde pubblico	Missione 9 programma 2	48.000,00
6	Protezione civile	Missione 11	4.500,00
7	Servizi socio-assistenziali e servizio cimiteriale	Missione 12	210.500,00
			<b>758.650,00</b>

<b>COPERTURA PERCENTUALE PREVISTA</b>	<b>46,79</b>
---------------------------------------	--------------

<b>GETTITO PREVISTO TASI 2016</b>	<b>355.000,00</b>
-----------------------------------	-------------------

DATO ATTO che restano confermate anche per l'anno 2016 le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015, come di seguito:

ALIQUTA DI BASE	7,60 PER MILLE – Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE (ove dovuta)	4,00 PER MILLE – Nessun aumento rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di non prevedere, in base ai commi 26 e 28, articolo 1 della Legge 28.12.2015 N. 208, alcun aumento delle aliquote per l'anno 2016 che vengono pertanto stabilite nella seguente misura:

ALIQUTA DI BASE	2,30 PER MILLE
ALIQUTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 PER MILLE
ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 A/8 A/9	2,00 PER MILLE

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 come risulta dal seguente prospetto:

FATTISPECIE IMMOBILE	ALIQUTA TASI 2016	ALIQUTA IMU 2016	IMU + TASI	ALIQUTA MASSIMA IMU APPLICABILE
ALTRI IMMOBILI	2,30 PER MILLE	7,60 PER MILLE	9,90 PER MILLE	10,60 PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1, A/8, A/9	2,00 PER MILLE	4,00 PER MILLE	6,00 PER MILLE	6 PER MILLE
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 PER MILLE	ESENTE	1,00 PER MILLE	ESENTE

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di stabilire per l'anno 2016 le aliquote del Tributo Comunale per i servizi indivisibili (TASI) come segue:

ALiquota di base	2,30 PER MILLE
ALiquota Abitazione Principale A/1 A/8 A/9	2,00 PER MILLE
ALiquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito con Legge 26/02/1994, n. 133, con l'annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 678 della legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;	1,00 PER MILLE

2. Di dare atto che non è stata approvata alcuna detrazione d'imposta per il medesimo anno 2016;
3. Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, nonché i limiti ai commi 26 e 28, articolo 1, della legge 28.12.2015, n. 208;
4. Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014.

Udita la Relazione del Sindaco Anna Rigazio che illustra la proposta relativa all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2016;

Dato atto che per i testi integrali degli interventi di coloro che hanno partecipato alla discussione su questo punto si fa espresso rinvio alla registrazione audio della seduta.

Si dà atto che accede all'aula il Consigliere Giovanni Corgnati. Presenti 11.

Successivamente il Presidente indice la votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli 10, contrari 0 e astenuti 1 (Corgnati in quanto non presente alla discussione) espressi in forma palese;

## D E L I B E R A

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli 10, contrari 0 e astenuti 1 (Corgnati) espressi in forma palese;

## D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
**Firmato Digitalmente**  
**F.to : RIGAZIO ANNA**

**Il Segretario Comunale**  
**Firmato Digitalmente**  
**F.to : Dabraio Giuseppe**



**COMUNE DI CIGLIANO**  
**Provincia di Vercelli**

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTO N. 15 DEL 02/04/2016**

**Su Conforme attestazione del Segretario Generale, si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.**

**dal 12-apr-2016 al 27-apr-2016**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**firmato digitalmente**

**Giuseppe Dabraio**